



Determinazione n. 265 del 08/03/2017

OGGETTO: COMUNE DI COLLI AL METAURO (EX COMUNE DI SALTARA) - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALLA MODIFICA NORMATIVA DELLA SCHEDA PROGETTO 2 "AREA VETRERIA" DA ASSOGGETTARE A PIANO DI RECUPERO

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 – URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE
DOMENICUCCI MARCO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Colli Al Metauro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 50 del 02/01/2017, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente la variante al vigente P.R.G. relativa alla modifica normativa della Scheda Progetto 2 "Area vetreria" da assoggettare a Piano di recupero;

Determinazione n. 265 del 08/03/2017

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - *P.F. Presidio territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona*;
- Unione dei Comuni Valle del Metauro - Ufficio S.U.A.P..

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 9 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA, **allegati come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione**;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 7615 del 01/03/2017, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, **che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione**;

Rilevato che il responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Accertato che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come dichiarato nel parere istruttorio allegato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29 comma 10 dello Statuto di questo Ente, il sottoscritto Direttore Generale firma temporaneamente, con potere sostitutivo, determinazioni, proposte di decreti e di deliberazioni consiliari, buoni d'ordine e atti di liquidazione di competenza del Dirigente del Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'*; tutto ciò per garantire la continuità dell'azione amministrativa limitatamente alla breve fase transitoria necessaria al servizio informativo - statistico per riconfigurare, coerentemente con il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, i corretti flussi procedurali per la generazione degli atti in formato digitale;

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al P.R.G. vigente del Comune di COLLI AL METAURO indicata in oggetto, inerente la modifica normativa della Scheda Progetto 2 "Area vetreria" da assoggettare a Piano di recupero, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, **a condizione che:**
 - a) **siano tenute in considerazione le osservazioni formulate nel paragrafo 4) del parere istruttorio prot. 7615 del 01/03/2017, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;**
 - b) **siano ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al paragrafo 2) del suddetto parere istruttorio prot. 7615 del 01/03/2017, allegati anch'essi come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;**
- 2) Di stabilire le indicazioni seguenti:
 - Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di COLLI AL METAURO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - *P.F. Presidio territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona;*
 - Unione dei Comuni Valle del Metauro - Ufficio S.U.A.P..
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 5) Di rappresentare che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre,

Determinazione n. 265 del 08/03/2017

innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/mdf
1421VAS\17vas\17CG10104

Il Dirigente
DOMENICUCCI MARCO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI COLLI AL METAURO (EX COMUNE DI SALTARA) - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALLA MODIFICA NORMATIVA DELLA SCHEDA PROGETTO 2 "AREA VETRERIA" DA ASSOGGETTARE A PIANO DI RECUPERO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 486 / 2017

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 08/03/2017

Il responsabile della P.O.
PRIMAVERA MARIO

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 9

URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
P.O. Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P.

Doc. informatico: prot. n.

Pesaro, 01/03/2017

Class. 009-7 F.1/2017
Cod. Proc. VS17CG101

Oggetto: Comune di COLLI AL METAURO - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Variante al vigente P.R.G. relativa alla modifica normativa della Scheda Progetto 2 "Area vetreria" soggetta a Piano di Recupero.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,

mdf\mp
1421VAS\17vas\17CG10103.doc

Viale Gramsci 4 - 61121 Pesaro (PU) - P.E.C.: provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: <http://www.provincia.pu.it>
P.O. Urbanistica, V.A.S., coordinamento S.U.A.P. : tel. 0721.359.2413 - e-mail: ass.urbanistica@provincia.ps.it
Segreteria Amministrativa : tel. 0721.359.2291/2451 - fax 0721.359.2406 - e-mail: urbanistica.pianif@provincia.ps.it



secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 9 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di COLLI AL METAURO in qualità di autorità procedente, con nota prot. 15921 del 30.12.2016, acquisita agli atti con prot. 50 del 02.01.2017 mediante pec in data 30.12.2016, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in merito ad una variante al vigente P.R.G., che venne già valutata da questa Amm.ne Provinciale con determinazione n. 2602/2015, riguardante la modifica normativa della Scheda Progetto 2 "Area vetreria" soggetta a Piano di Recupero.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 1440 del 16.01.2017, ha comunicato la sospensione del procedimento per chiarimenti, considerato che lo scrivente Servizio aveva già espresso parere di verifica di assoggettabilità a VAS, sulla previsioni di variante.

Con nota prot. 1156 del 01.02.2017, acquisita agli atti con prot. 3788 del 01.02.2017, l'Amministrazione comunale di Colli al Metauro ha trasmesso le delucidazioni sopra richieste.

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;

mdf/vmp
1421VAS\17vas\17CG10103.doc



- 3) Planimetria area di variante;
- 4) Nota n.1156/2017 - chiarimenti del Comune di Colli al Metauro.

In accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, questa Amm.ne Provinciale ha individuato gli stessi SCA coinvolti nella precedente istanza di verifica, ovvero:

1. Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - *P.F. Presidio territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona*;
2. Unione dei Comuni Valle del Metauro - Ufficio S.U.A.P..

Questa Amm.ne Provinciale in data 07/02/2017, con nota prot. 4547 del 07/02/2017, ha provveduto a trasmettere ai suddetti SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i contributi degli SCA, che riconfermano i pareri precedentemente rilasciati, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

- **La Regione Marche - Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - P.F. Presidio territoriale Ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona**, con PEC prot. 136040 del 17/02/2017, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 6036/2017, ha espresso il proprio contributo, riconfermando il precedente parere n.3371/16 - prot. 358665 del 31/05/2016: (**Allegato 1**);
- **Il Comune di Colli al Metauro – S.U.A.P. Unione dei Comuni Valle del Metauro (Ufficio Commercio)**, con PEC prot. 610 del 27/02/2017, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 7350 del 28/02/2017, ha espresso il proprio contributo, riconfermando il precedente parere prot. 3413 del 10/12/2015: (**Allegato 2**).

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante riguarda un lotto di 4.260 mq, sito in località Calcinelli, delimitato dalle strade Via Flaminia, Via Gobetti e Via Travicelli. Il lotto è classificato dal vigente PRG come zona di completamento "B2", disciplinata dalla scheda progetto n.2 "ex vetreria", attuabile mediante Piano di Recupero, ai sensi della L. 457/78.



La variante è finalizzata esclusivamente a consentire fra le destinazioni d'uso già ammesse (residenziale e terziario) anche le medie strutture commerciali, avente superficie di vendita massima pari a 1.500 mq, mantenendo il divieto per le grandi strutture e senza alcun incremento della edificabilità attualmente prevista.

L'area non presenta alcun vincolo o tutela di tipo ambientale.

Per una descrizione dettagliata della variante e dell'intervento si riporta un estratto del rapporto preliminare:

"La proposta di variante parziale scaturisce dalla richiesta depositata al prot. n. 5018 in data 29/04/2015 dalle società proprietarie dell'area (soc. EDIL GROUP srl e OMEC snc), che, dopo aver dato inizio ai lavori relativi alle opere di urbanizzazione del citato progetto, a seguito del sopraggiungere della attuale crisi economica generale, hanno ritenuto opportuno "ripensare" l'esecuzione dell'intervento alla luce sia del nuovo P.R.G., sia del subentrato Regolamento Regionale n. 1 del 2 marzo 2015 che "...disciplina le attività di commercio in sede fissa..." (art.1), disponendo che i Comuni "...promuovano il contenimento dell'uso del territorio ... [art. 3, co. 1, lett. c)], ...favorendo il riutilizzo di aree degradate o comunque già interessate da precedenti trasformazioni urbanistiche ... [lett. c), punto 1)], tenendo conto di ...recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi produttivi dismessi... [art. 3, co. 2, lett. c)] nonché di "...riqualificare le aree urbane mediante l'inserimento di piccole e medie strutture di vendita quale incentivo alla costruzione di luoghi di aggregazione..." [co. 2, lett. d)].

La richiesta inoltrata dalle società proprietarie consente da una parte il recupero e riqualificazione dell'intero complesso produttivo dismesso ormai da tempo, presente all'interno del tessuto urbano della Frazione di Calcinelli, e dall'altra la riqualificazione del quartiere di Postavecchia, nell'ottica del contenimento generale dell'uso del territorio, in linea anche con l'art. 11, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 23/11/2011, n. 22 in tema di recupero e riqualificazione di aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale;

Come detto nella premessa, la viabilità è tale da consentire un corretto inserimento della struttura nell'ambito del contesto urbano esistente data la presenza di tre strade che perimetrano l'area (Flaminia, Via Via Travicelli e Via Gobetti). Sarà il progetto di dettaglio che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente in materia di parcheggi pubblici, tempo per tempo vigente.

Da ciò l'opportunità di procedere ad una Variante parziale al P.R.G., riguardante la modifica della normativa interna alla "scheda 2 - Area "Vetreria", ottenuta mediante l'eliminazione del termine "medie e" nella parte in cui viene indicata la destinazione d'uso degli interventi ammessi sul lotto in questione .La variante è quindi finalizzata ad inserire, nelle destinazioni d'uso dalla scheda vigente, le medie strutture di vendita per un massimo di 1500 mq. di superficie di vendita in conformità alla legislazione regionale sul commercio.

La scheda 2 "ex vetreria" è una di quelle che individua una serie di edifici industriali in disuso nella frazione di Calcinelli la cui trasformazione edilizia si attua attraverso successivo Piano di Recupero.

La zona necessita di una completa riqualificazione tenuto conto del contesto interessato come visibile dalle foto riportate nella stessa scheda progetto dell' "area della Vetreria" che riguarda la riqualificazione

mdf\mp
1421VAS\17vas\17CG10103.doc



di un'area occupata da edifici industriali/artigianali ubicati nell'abitato di Calcinelli e quindi non più congrui per localizzazione e attività.

L'attuale trasformazione edilizia dell'area si attua mediante Piano di Recupero ai sensi della Legge 5 Agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni da approvarsi ai sensi della Legge Regionale 34/92 e s.m.i.. e la realizzazione degli interventi dovrà essere subordinata a:

superficie utile netta insediabile = esistente + 10%

h max = 4 piani fuori terra e altezza max mt. 13,00 misurati alla gronda con le modalità contenute nel vigente regolamento edilizio del Comune di Saltara

destinazioni d'uso = residenze, terziario, ad esclusione delle medie e grandi strutture di vendita, come definite dalle NTA del PRG

standard urbanistici = mq. 10,50 per ogni abitante insediabile di cui mq. 6 destinati a verde pubblico e mq. 4,50 destinati a parcheggi pubblici, andranno comunque garantiti almeno un posto auto pubblico per ogni unità immobiliare

distanza dai confini = h/2 con un minimo di mt 5,00 distanza dalle pareti finestrate = mt. 10,00 coefficiente di permeabilità dell'area = 30%

Redigere uno studio di impatto visivo e di relazione con gli elementi del paesaggio

Realizzare un sistema di edifici che garantisca a tutti gli alloggi l'accesso al sole e una corretta esposizione e distribuzione interna degli ambienti in relazione al controllo dell'impatto "sole-aria"

Il calcolo degli abitanti insediabili va effettuato sulla base della Legge nazionale 34/92 .

Al fine di tale calcolo le quantità di SUN vanno aumentate del 10% per effetto della gratuità del muro perimetrale.

La variante prevede appunto la possibilità di realizzare le medie strutture di vendita all'interno della destinazione attualmente ammessa a terziario mantenendo il divieto per le grandi strutture di vendita.

La massima superficie di vendita sarà pari a 1500 mq. in conformità alla normativa regionale sul Commercio e al relativo regolamento.

La superficie scoperta è idonea alla realizzazione delle quantità di parcheggi previsti dalle norme pari a 1,0 mq ogni metro quadro di superficie di vendita.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come evidenziato in premessa, la scrivente Autorità competente, con Determinazione n. 2602 del 22/12/2015 (Provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VAS), si era già espressa sulla previsione di variante in oggetto, presentata dall'ex Comune di Saltara (oggi Comune di "Colli al Metauro", a seguito della fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina) con precedente istanza prot. 11701 del 07/10/2015.

Il Comune ha ritenuto di attivare un nuovo procedimento di verifica sulla stessa variante in relazione ad alcuni aspetti amministrativi e procedurali, incaricando un libero professionista mediante gara pubblica per la redazione del nuovo rapporto preliminare.

I contenuti della variante, tuttavia, sono rimasti gli stessi di quelli proposti in precedenza.



Per quanto riguarda la valutazione di verifica di assoggettabilità, dunque, si riconferma il precedente parere espresso dalla scrivente autorità, dove non si ravvisavano criticità tali da richiedere l'assoggettamento a VAS della variante.

Si evidenzia, inoltre, che sia il Regolamento Regionale n. 1 del 2 marzo 2015 che il protocollo ITACA MARCHE, incentivano il riutilizzo di aree degradate o dismesse, mediante il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi produttivi dismessi, disincentivando le demolizioni e gli sventramenti dei fabbricati in presenza di strutture recuperabili, nonché di riqualificare le aree urbane mediante l'inserimento di piccole e medie strutture di vendita quale incentivo alla costruzione di luoghi di aggregazione.

Il Rapporto preliminare presentato con la nuova istanza, redatto a cura del Dott. Geol. Mauro di Leo e del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune, contiene alcune informazioni circa la viabilità e i flussi di traffico della zona, temi sui quali la scrivente autorità, nella determinazione n. 2602/2015, aveva evidenziato le seguenti osservazioni:

"...si evidenzia che il rapporto preliminare redatto a corredo della variante non ha approfondito adeguatamente l'aspetto più importante per la valutazione degli impatti che potrebbero generarsi in proporzione al tipo di esercizio commerciale, ovvero quelli legati alla viabilità e ai flussi di traffico.

Non sono state descritte le modalità di accesso alla zona, la distribuzione dei flussi di traffico, le possibili interferenze con la strada statale (Flaminia) e con l'abitato circostante.

Si ritiene che tali aspetti possano essere valutati nella successiva fase del parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della L.R.34/92, nell'ambito del quale dovranno essere forniti gli elementi per un'analisi della rete infrastrutturale esistente e dei flussi gravitazionali esistenti e di quelli di progetto evidenziando anche le vie di accesso e uscita dall'area che dovranno essere studiati per minimizzare l'impatto della struttura sull'efficienza della rete stradale."

In merito al suddetto tema della viabilità e dei flussi di traffico si riportano alcuni estratti del Rapporto Preliminare:

Per quanto riguarda le emissioni legate alla viabilità si può prevedere un limitato incremento dovuto all'aumento del traffico veicolare in una zona interessata da una strada comunale.

La tipologia dell'intervento rispetto al tema trasporti - mobilità induce le seguenti considerazioni:

In relazione ai flussi di traffico, l'area in oggetto avrà valenza di interesse ed ambito urbano, il bacino d'utenza sarà cioè quello comprendente l'area urbana di Calcinelli, considerando anche che, all'interno della stessa area e quella limitrofa della frazione di Lucrezia in Comune di Cartoceto, si trovano altre medie strutture di vendita della stessa tipologia prevista.

A scala extraurbana l'afflusso ed il relativo deflusso alla struttura saranno garantiti dal collegamento che via Gobetti, attraverso la Statale Flaminia, ha con la Strada di Grande Comunicazione Fano – Grosseto



E78, sia sullo svincolo della frazione di Calcinelli, sia attraverso l'innesto alla stessa E78 della vicina frazione di Lucrezia.

Nella previsione progettuale dell'area oggetto di richiesta di variante non sono individuati accessi diretti sulla Strada Statale n.3 Flaminia antistante; gli ingressi saranno diversamente rivolti sia verso via Gobetti, strada a doppio senso di circolazione, parallela alla via Flaminia e collegata a questa attraverso via Travicelli o direttamente qualche chilometro più ad Ovest. L'uscita all'area è invece posta su via Travicelli, strada a senso unico che sbocca unicamente sulla Statale Flaminia. Si fa comunque presente che la Statale Flaminia in questo tratto ha una regolazione di velocità di 50 km/h trovandosi all'interno del nucleo abitato per cui l'innesto da via Travicelli non presenta particolare attenzione.

La viabilità interna sarà a senso unico di percorrenza e sarà regolata da apposita segnaletica orizzontale e verticale con segnaletica verticale d'accesso all'area posta su via Gobetti e segnaletica di divieto posta sull'uscita di via Travicelli. Saranno indicate con segnaletica orizzontale, oltre al senso di percorrenza, anche gli stalli dei parcheggi, gli spazi adibiti alla raccolta rifiuti e gli eventuali attraversamenti pedonali.

.....

Per il sito in esame, l'effetto generato sarà quello di attrarre mobilità; è tuttavia ipotizzabile un utilizzo discontinuo nel tempo e comunque non significativo. Considerando le finalità ci si aspetta un uso legato ad aumenti moderati di flusso in particolari orari post lavorativi con possibilità di maggiore traffico nelle giornate prefestive, comunque legate a poche decine di spostamenti in auto. Dal punto di vista della relazione con gli altri servizi del territorio Calcinelli offre già i principali servizi a livello Comunale, compreso il servizio di Trasporto Pubblico.

Come emerge nella seguente immagine, la località di Calcinelli è infatti servita da differenti fermate del trasporto pubblico locale, incrociando i principali flussi della SP3 e le due principali strade provinciali di penetrazione del territorio: SP 26 (Mobaroccese) e SP16 (Orcianese).

.....

In definitiva i flussi richiamati dalla struttura prevista dalla variante non dovrebbero interagire, se non in sporadici casi, con i flussi quotidiani legati agli spostamenti sistematici casa - lavoro e casa - scuola, dato che l'eventuale area commerciale media risulterebbe ben servita da una viabilità secondaria che consente facili uscite e immissioni con la Via Flaminia.

In corrispondenza dell'accesso in Via travicelli dalla Via Flaminia, dove si potrebbero creare rallentamenti in caso di particolari afflussi verso l'attività commerciale, si ritiene che un significativo miglioramento potrebbe essere dato dalla predisposizione, sulla SS3 di una corsia centrale per la svolta a sinistra dei veicoli provenienti da Fossombrone in prossimità dell'immissione in Via Travicelli.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, in merito agli aspetti del traffico non si ravvisano particolari criticità in relazione alla nuova destinazione d'uso prevista.

In sede di progettazione del piano di recupero dovrà essere verificata con l'Ente competente la possibilità di realizzare una corsia centrale sulla S.S. Flaminia 3, per la svolta a sinistra dei veicoli

mdf\mp
1421VAS\17vas\17CG10103.doc



provenienti da Fossombrone, in prossimità dell'immissione in Via Travicelli, così come proposto nel rapporto preliminare.

Inoltre, dovranno essere adottate le migliori soluzioni possibili per migliorare la viabilità esistente attraverso un adeguato sistema di segnaletica, finalizzato alla regolamentazione dei flussi di traffico.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano tenute in considerazione le osservazioni formulate nel precedente paragrafo 4) e ottemperati i pareri riconfermati dagli SCA, allegati al presente parere.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente

Letto e condiviso
dal Responsabile della P.O. 9.3
Ing. Mario Primavera
Originale firmato digitalmente



SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA
P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona
Sede di Pesaro

Prot. n.

Risposta al P.G. 102054 del 07/02/2017

Alla **Provincia di Pesaro e
Urbino**
Servizio 9 -Urbanistica-
Pianificazione Territoriale-VIA
VAS-Aree protette
Sede
provincia.pesarourbino@legalmail.it

OGGETTO: Procedura di verifica assoggettabilità a VAS – art.12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Variante parziale al PRG vigente, relativa alla modifica normativa della Scheda Progetto 2 “*Area vetreria*”, soggetta a piano di recupero, sita in località Calcinelli di Saltara.

Quale contributo istruttorio alla procedura di verifica assoggettabilità a VAS questo Servizio, valutato il contenuto del Rapporto Preliminare relativo alla variante descritta in oggetto, allega alla presente il parere di compatibilità geomorfologica e con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici rilasciato sull’area d’interesse col n. 3371/16, prot. n. 358665 del 31.05.2016, ai sensi dell’art.89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R. Marche n. 22/2011.

Nel citato provvedimento, relativamente ai temi ambientali di competenza, sono state svolte le necessarie valutazioni e formulate alcune indicazioni e prescrizioni di cui tener conto nelle successive fasi di progettazione; che si ritengono adeguate ai fini della sostenibilità dell’intervento e la protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e idraulico.

Considerato quanto sopra si ritiene che la variante, per gli aspetti di competenza, non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere l’assoggettabilità a VAS.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

(Tiziana Diambra)

LA DIRIGENTE DELLA P.F.

Ing. Stefania Tibaldi

Allegato: parere art.89 D.P.R.380/01 e L.R. 22/2011 n. 3371/16

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Sede di Pesaro
Viale Gramsci, 7, – 61121 Pesaro
Tel. 0721/3592701 - FAX 0721/3592726
PEC: regione.marche.geniocivile.anpu@emarche.it



Prot. n. 358665|
R_MARCHE|GRM|PTGC-PA|P

Pesaro, 31/05/2016

Risp. al Foglio n. 18943
del 24/03/2016

Parere n. 3371/16

Al **Comune di
SALTARA**
Settore Urbanistica – Edilizia
Privata - Ambiente
Piazza B. Buozzi, 5
61030 SALTARA (PU)

**OGGETTO: Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 10 L.R.
23 novembre 2011 n.22**

Variante parziale al PRG vigente relativa alla modifica normativa della Scheda 2
“Area Vetreria” da assoggettare a Piano di Recupero, ai sensi dell’art. 23 della L.R.
34/1992 s.m.i., nel Comune di Saltara.

A riscontro della Vs. richiesta di parere per la pratica di cui all’oggetto, questo Servizio rappresenta quanto nel seguito.

Esaminati gli elaborati presentati, a firma del Responsabile del settore Urbanistica Geom. Alberto Ragaini, dall’Arch. Francesco Tomassini e dal Geol. Alberto Antinori, ciascuno per le proprie competenze, consistenti in:

- Relazione tecnica (allegato A)
- Normativa P.di R. (allegato B)
- Estratto di PRG in scala 1: 5000 (allegato C)
- Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS
- Relazione geologica
- Verifica di compatibilità idraulica – Relazione descrittiva (art.10 L.R. 22/2011 – DGR n. 53/2014)
- Invarianza idraulica – Relazione idrologica (Geol. Alberto Antinori)
- Distribuzione delle superfici di progetto in relazione all’invarianza idraulica
- Calcolo volume della fognatura interna al comparto
- Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali (L.R. 22/11 – DGR n. 53/2014)

Rilevato in base alla documentazione trasmessa quanto segue:

- Lo strumento urbanistico generale identifica il lotto edificato in esame come “*Scheda 2- Area Vetreria*”, attuabile mediante Piano di Recupero, all’interno del quale si prevede la riqualificazione degli edifici industriali/artigianali esistenti, ritenuti non più congrui con il tessuto urbano circostante.

- L'area d'interesse risulta ubicata all'ingresso dell'abitato di Calcinelli (lato Fano), in adiacenza all'arteria stradale denominata S.P.3 Flaminia, confinante su tre lati e servita in maniera ottimale, oltre che dalla predetta S.P. anche da via Gobetti e via Travicelli.
- La presente proposta di variante parziale prevede in sintesi la modifica normativa interna alla predetta "Scheda 2- Area Vetreria", finalizzata a consentire sul lotto in esame la realizzazione di medie strutture di vendita, non permesse dalla norma attuale.

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Pesaro e Urbino n. 2602 del 22/12/2015, che ha disposto l'esclusione della variante in parola dalla procedura di VAS, ai sensi del D.Lgs n.152/2006.

Quanto sopra nel rispetto delle prescrizioni formulate nel provvedimento stesso, comprendenti il contributo dello scrivente alla suddetta procedura, in qualità di soggetto competente in materia ambientale (prot. 77345 del 09/12/2015).

Visti gli esiti della Relazione geologica redatta dal Geol. Albero Antinori che, sulla base dei risultati delle indagini eseguite, conferma la piena compatibilità e fattibilità della variante rispetto alle condizioni geologiche, geomorfologiche, idrologiche e sismiche del sito in esame.

Preso atto, con riferimento agli aspetti idrologici-idraulici della trasformazione (art. 10 della L.R. 22/2011 "Nome in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico.....", dei contenuti dell'elaborato "Compatibilità idraulica" con relativa asseverazione, redatta dal Geol. Alberto Antinori, secondo il documento tecnico approvato con DGR 53/2014, dalla quale risulta quanto segue:

- L'area in esame si trova nella piana alluvionale posta in sinistra idrografica del Fiume Metauro, all'interno della frazione di Calcinelli.
- Il reticolo idrografico dell'ambito territoriale di riferimento è costituito dal Fiume Metauro, che scorre ad una distanza di circa 950 metri dalla zona in studio ed a quote sensibilmente inferiori. Sono inoltre presenti corsi d'acqua minori quali il Rio Sale, situato a distanza di circa 2100 m, il Rio Trafosso a circa 1100 m, il fosso San Gaudenzia a 700 m e il fosso delle Cerquelle posto a circa 1200 m.
- La bibliografia consultata non segnala eventi di esondazione che hanno interessato la zona in esame; in particolare lo studio geologico-geomorfologico e idrogeologico a corredo della variante generale al PRG di Saltara ed il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), non rilevano pericolosità idrauliche sull'area oggetto di variante.
- L'analisi storica che ha preso in considerazione 120 anni di evoluzione della zona, a partire dall'anno 1894 fino al 2014, non ha rilevato variazioni dei corsi d'acqua presenti.
- Gli esiti dell'analisi geomorfologica non evidenziano sull'ambito d'interesse condizioni di dissesto e processi geomorfologici degni di nota, né prospettano future influenze negative sull'area, riconducibili all'attività dei succitati corsi d'acqua principali, che compongono il reticolo idrografico minore.
- Per quanto sopra, ai fini della valutazione della compatibilità idraulica della trasformazione, è stata adottata una "Verifica Semplificata", tenuto conto che l'area in oggetto risulta posta ad una quota e distanza tale dal reticolo idrografico da non essere interessata da possibili fenomeni di inondazione/allagamento, né da possibili interazioni con le dinamiche fluviali.
- Lo studio ha definito quale misura compensativa rivolta al perseguimento dell'invarianza idraulica un volume minimo d'invaso di 14,67 mc, che si propone di reperire sfruttando la capacità di laminazione della fognatura interna al comparto (vedi Tav. "Calcolo volume della fognatura interna al Comparto").
- Nell'allegata asseverazione del 4 marzo 2016, a firma del Geol. Alberto Antinori, si conferma la compatibilità della variante urbanistica in relazione alle pericolosità idrauliche presenti, secondo

i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art.10, comma 4 della L.R. Marche 22/2014, senza necessità di adottare specifiche misure di mitigazione del rischio.

Evidenziato che il Dirigente del Servizio e Responsabile del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

A conclusione dell'istruttoria questo Servizio ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, con gli accertamenti previsti dall'applicazione dell'art. 10 della L.R. 22/2011 (DGR 53/2014), individuando le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- A corredo del Piano di Recupero andrà sviluppato uno specifico studio geologico-geotecnico, supportato da indagini geognostiche, con prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire un preciso modello litostratigrafico, fisico e meccanico dei terreni interessati, rilevando l'eventuale presenza di acque nel sottosuolo, secondo quanto disposto dalle NTC 2008.
- Si dovrà inoltre procedere alla definizione degli scenari di pericolosità sismica locale mediante specifiche analisi, tese alla definizione del comportamento dei terreni sotto sollecitazione dinamica (V_{S30}).
- In linea generale gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR. n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini previste dalla normativa vigente (NTC 2008).
- Allo scopo di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, l'area d'intervento andrà dotata di un adeguato sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle acque superficiali, attraverso idonei recettori.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Si restituisce copia timbrata degli elaborati presentati.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Stefania Tibaldi

documento informatico firmato digitalmente ai sensi
D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Unione dei Comuni Valle del Metauro

(Provincia di Pesaro ed Urbino)

Sportello Unico per le Attività Produttive

Prot. n. 610

Colli al Metauro, 27/02/2017

P.E.C. provincia.pesarourbino@legalmail.it

Spett.le

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Servizio 9 – P.O. 9.3 Urbanistica - V.A.S. –
Coordinamento SUAP
Via Gramsci, 4
61121 Pesaro (PU)

P.E.C. comune.colliametauro@pecitaly.it

e, p.c.

COMUNE DI COLLI AL METAURO

Gestione del Territorio
Piazza Bruno Buozzi n. 5
61030 Colli al Metauro (PU)

Oggetto: COMUNE DI COLLI AL METAURO (EX SALTARA) – RICHIESTA PARERE – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – art. 12 D. Lgs. 152/2006 s.m.i. – Variante al vigente P.R.G. relativa alla modifica normativa della Scheda Progetto 2 “Area vetreria” soggetta a Piano di recupero.

In riscontro alla Vs. richiesta prot. n. 4547 del 07/02/2017 di pari oggetto, con la presente per quanto di competenza si conferma il nulla-osta espresso con ns. nota prot. n. 3413 del 10/12/2015.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Sportello Unico per le Attività Produttive
Dott. Ing. Stefania Polverari
(originale firmato digitalmente)

Comuni aderenti di Cartoceto e Colli al Metauro

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) c/o sede operativa dell'Unione sita in Piazza Italia n. 11 – 61036 Colli al Metauro (PU)
Tel. 0721/879176 - Fax 0721/891708 - Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle ore 13,00
e-mail suap@unionecomunivallemetauro.it P.E.C. suap.unionevalledelmetauro@pecitaly.it sito web www.suap.unionecomunivallemetauro.it



Unione dei Comuni Valle del Metauro

(Provincia di Pesaro ed Urbino)

Sportello Unico per le Attività Produttive

Prot. n. 3413

Calcinelli di Saltara, 10/12/2015

P.E.C. provincia.pesarourbino@legalmail.it

Spett.le

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Servizio 9 – P.O. 9.3 Urbanistica - V.A.S. –
Coordinamento SUAP
Via Gramsci, 4
61121 Pesaro (PU)

P.E.C. urbanistica.ragaini@pecitaly.it

e, p.c.

Comune di SALTARA

Settore Edilizia – Urbanistica – Ambiente
Piazza Bruno Buozzi, 5
61030 Saltara (PU)

Oggetto: COMUNE DI SALTARA – RICHIESTA PARERE – PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS – art. 12 D. Lgs. 152/2006 s.m.i. – VARIANTE AL VIGENTE PRG RELATIVA ALLA MODIFICA NORMATIVA DELLA SCHEDA PROGETTO 2 “AREA VETRERIA” SOGGETTA A PIANO DI RECUPERO.

In riferimento alla richiesta di cui all’oggetto pervenuta da parte del Comune di Saltara, sulla base della documentazione pervenuta costituita da:

1. rapporto preliminare, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06;
2. scheda di sintesi;
3. estratto di PRG con evidenziata la zona di interesse;

nulla-osta. Si rammenta il rispetto di quanto disposto dalla L.R. 27/2009 e dal R.R. 1/2015, con particolare riferimento alla *Sezione IIII – Disposizioni particolari per le medie strutture di vendita.*

Distinti saluti.

Il Responsabile
Sportello Unico per le Attività Produttive
Dott. Ing. Stefania Polverari
(originale firmato digitalmente)

Comuni aderenti di Cartoceto, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) sede Via Marconi n. 1 – 61030 Calcinelli di Saltara (PU) - Tel/Fax 0721/892973

Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle ore 13,00

e-mail: suap@unionecomunivallemetauro.it P.E.C.: suap.unionevalledelmetauro@pecitaly.it sito web: www.suap.unionecomunivallemetauro.it